



CITTA' DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valor Militare

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria del 16.12.2010

N: 146

OGGETTO: Ristrutturazione del sistema societario di ASIU S.p.A. - Scorporo di ramo d'azienda.

L'anno **duemiladieci** e questo di **SEDICI** del mese di **dicembre** alle ore **16,15** nel Palazzo Civico di Piombino, a seguito di convocazione ai sensi dell'art. 54 dello Statuto si è riunito in seduta straordinaria di 1^a convocazione il Consiglio Comunale della Città di Piombino, previo invito rimesso in tempo debito a tutti i componenti lo stesso e recante l'ordine del giorno degli affari da trattarsi, come risulta dal referto del messo comunale inserito in atti.

Presiede l'adunanza il Sig. **Giovanni Sironi** con la partecipazione del Segretario Generale **Dott. ssa Maria Luisa Massai** incaricato della redazione del presente verbale.

All'appello nominale risultano presenti

	Presenti	Assenti
1 Anselmi Gianni (Sindaco)	P	
2 Amerini Giampiero		A
3 Barsotti Rinaldo	P	
4 Basso Giovanni	P	
5 Bianchi Paolo		A
6 Bonti Giovanni	P	
7 Braschi Maria Grazia	P	
8 Capuano Claudio		A
9 Carrara Luca	P	
10 Checcoli Torino		A
11 Cioncoloni Cinzia	P	
12 Coppola Luigi		A
13 Fabiani Valerio	P	
14 Filacanapa Sergio	P	
15 Fulcheris Alessandro		A
16 Gelichi Riccardo	P	

	Presenti	Assenti
17 Iacopucci Paolo	P	
18 Landi Lara		A
19 Lenzi Corrado	P	
20 Mambrini Federico		A
21 Mataloni Maida		A
22 Meucci Paolo	P	
23 Molendi Giorgio	P	
24 Mosci Marco		A
25 Niccolini Roberto		A
26 Pains Ginevra		A
27 Pazzaglia Federico		A
28 Rosalba Ettore	P	
29 Sironi Giovanni	P	
30 Spagnesi Massimiliano	P	
31 Trotta Angelo		A

Presenti 17 su 31 componenti assegnati al Comune e 31 in carica.

'NON E' presente i in qualità di consigliere straniero aggiunto il sig. DIOP DJIBY

Sono altresì presenti gli Assessori:

Francini Lido	P	Pallini Luca	A	Chiarei Marco	A
Dell'Omodarme Ovidio	A	Francardi Luciano	P	Murzi Elisa	A
Giorgi Sergio	A	Giuliani Massimo	P	Tempestini Anna	A

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.

Gli scrutatori designati sono i Signori:

1°

2°

3°

Prima di iniziare l'esame del presente atto, il Vice Presidente mette in votazione l'ingresso in aula del dr. Murzi, presidente ASIU, la relativa votazione dà il seguente esito: UNANIMITA' espressa dai n, 17 consiglieri presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 531 del 22.07.1974 con la quale è stata costituita l'Azienda Municipalizzata denominata ASIU, avente come oggetto la gestione dei servizi di igiene urbana;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 218 del 21.10.1994 con la quale è stata messa in atto la trasformazione di ASIU da Azienda Municipalizzata ad Azienda Speciale ai sensi della legge n. 142 del 1990;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 13.05.1998 con la quale ASIU è stata trasformata da Azienda Speciale del Comune in Società per Azioni affidataria diretta del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati per conto di ciascun comune azionista, con compagine azionaria composta come segue:

- Comune di Piombino, quota di capitale sociale pari al 61,80%;
- Comune di Campiglia Marittima, quota di capitale sociale pari al 20,64%;
- Comune di Castagneto Carducci, quota di capitale sociale pari al 8,62%;
- Comune di San Vincenzo, quota di capitale sociale pari al 8,62%;
- Comune di Suvereto, quota di Capitale sociale pari allo 0,12%;

Visto il comma 8 dell'articolo 23 D.Lgs 112/2008 che stabilisce che le gestioni in essere al 22.08.2008 affidate secondo i criteri cosiddetti "in house" cessano improrogabilmente al 31.12.2011, oppure alla scadenza del contratto di servizio se entro il medesimo termine del 31.12.2011 cedono almeno il 40% del capitale ad un socio privato;

Considerato che alla data del 22 agosto 2008 il capitale sociale di ASIU Spa era detenuto in modo totalitario dai Comuni della Val di Cornia a beneficio dei quali la società realizzava la parte più importante della propria attività, mentre gli stessi Comuni esercitavano sulla società, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Per il Comune di Piombino, il controllo analogo è formalizzato essenzialmente nelle disposizioni del *Regolamento sulle modalità di indirizzo e controllo delle partecipate* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 108 del 30 ottobre 2006. In base allo stesso, i documenti di pianificazione e controllo della gestione della società, sono strettamente coordinati e correlati con adempimenti e scadenze finanziarie del Comune e rappresentano un complesso di atti aventi per la società valore sostanzialmente autorizzatorio. Infatti i piani industriali annuali e pluriennali determinano la obbligatoria dimensione gestionale che ASIU Spa è autorizzata a perseguire in termini di piani d'investimenti, politiche del personale, costo dei servizi, ricavi da tariffa e altri ricavi da attività non regolamentate. Con l'approvazione dei piani annuali e pluriennali e delle tariffe del servizio, il Comune determina i principali aspetti gestionali della Società, quali piani finanziari TIA, articolazione tariffaria da applicare, misura dei contributi ambientali, standard di servizio da assicurare sulla base dei contratti di servizio e dei regolamenti di igiene ambientale, patronage sui finanziamenti a medio lungo termine. I rapporti infra annuali

e le situazioni semestrali approvate e acquisite periodicamente dal Comune consentono a quest'ultimo di acquisire conoscenza ed eventualmente approvare le modifiche sostanziali che i piani annuali e pluriennali suddetti dovessero subire in relazione ad eventi e circostanze sopravvenute. Tutti gli indirizzi che hanno rilevanza strategica nell'ottica societaria, nascono e maturano nel Consiglio Comunale dell'Ente previa analisi e discussione nelle commissioni consiliari.

La gestione del servizio di igiene urbana rientra allora nel regime transitorio di proroga al 31 dicembre 2001 di cui all'art. 23 -bis comma 8 lett. a) del D.L 112/2008;

Considerato che è stata ritenuta opportuna e necessaria la presenza nel territorio di un operatore economico controllato dagli Enti Locali del comprensorio, garanti degli interessi generali e delle strategie di sviluppo economico-sociale, che offra soluzioni, oltre che al problema degli ordinari rifiuti speciali, al trattamento delle scorie dell'industria siderurgica insediata nel territorio riducendone l'impatto ambientale, e che inoltre sia in grado di sviluppare progetti di bonifica e riconversione industriale della aree del territorio compromesse da processi di inquinamento e degrado. Nel corso della propria operatività infatti ASIU Spa, sollecitata dalle rilevanti necessità espresse da un territorio che subisce il grave impatto ambientale generato dell'area industriale di Piombino, oltre alle competenze relative agli ordinari servizi di igiene urbana, ha sviluppato ulteriori competenze, anche attraverso la società controllata TAP SpA, specializzandosi in diverse tipologie di attività di seguito descritte:

- Gestione di rifiuti speciali non pericolosi;
- Gestione di un impianto per il trattamento e smaltimento e recupero delle scorie industriali prodotte dalle acciaierie presenti sul territorio di Piombino;
- Progetti di partenariato nelle attività di bonifica del suolo;
- Diversificazione nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, al momento condotto a livello di ricerca e sviluppo;

Considerato che le citate attività, diverse dalla normale raccolta e smaltimento di rifiuti urbani, che secondo l'autorevole interpretazione della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sezioni Unite, 27/11/2002 n. 16831) non hanno le caratteristiche del servizio pubblico locale, rivestono un indubbio interesse generale per sia la collettività rappresentata dal Comune di Piombino sia per l'intera Val di Cornia;

Visto che il D.Lgs 152/2006 riserva alle Autorità d'ambito, soggetti giuridici aventi competenza territoriale sovra-comunale ed individuati dalle Regioni, la titolarità delle funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti, tra cui l'affidamento unitario del servizio al gestore, con gara ad evidenza pubblica secondo quanto disposto dall'articolo 113 del D.Lgs 267/2000;

Considerato che la L.R Toscana 18/5/1998 n. 25 come modificata dalla L.R Toscana 22/11/2007 n. 61 ha individuato gli ATO includendo il territorio della Val di Cornia nell'Ambito Costa;

Considerato che l'art. 26 della L.R 22/11/2007 n. 61 prevede che ciascuna Comunità d'ambito individui un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti e provvedono ad avviare le procedure di gara per l'affidamento del servizio entro centoventi giorni dalla loro costituzione;

Preso atto del verbale del Consiglio di amministrazione di ASIU Spa del 18 ottobre 2010 con cui si propone un percorso di mantenimento del servizio pubblico di igiene urbana sottoposto poi all'Assemblea dei soci il 28 ottobre 2010;

Considerato che il Consorzio Ato Costa Toscana è stato costituito il 18/11/2008 e che tutt'oggi non ha ancora avviato le procedure di gara di cui all'art. 26 della L.R. 22/11/2007 n. 61. Inoltre, l'art. 1 comma 1 – quinquies del D.L. 2/2010 convertito in legge 42/2010, dispone che decorso un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge, quindi entro il 28 marzo 2011, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che entro lo stesso termine, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità. A pochi mesi ormai dalla scadenza del termine, neanche la Regione Toscana ha però provveduto a legiferare ai sensi della Legge 42/2010: in assenza di tale norme, da un lato non può che prorogarsi automaticamente, ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs 152/2006, la situazione di fatto per quanto riguarda il numero e la presenza di più gestori, mentre dall'altro lato, essendo il servizio di igiene urbana ascrivibile alla categoria dei servizi pubblici a rilevanza economica, si dovranno applicare le relative novità normative. Nelle more della chiarezza normativa, diviene allora necessario analizzare i due possibili scenari per prepararsi al meglio senza doverne subire poi le conseguenze negative.

Il primo scenario, previsto dalla norma, è quello dell'assegnazione ad un nuovo gestore del servizio di igiene urbana in tutto l'Ambito Costa: questa soluzione però ad oggi non sembra di rapida applicazione per ovvi motivi di tempo. In tale prospettiva ASIU Spa concorrerà alla gara per l'affidamento e a tal fine in data 2 settembre 2008 ha costituito un'ATI con altri gestori in altri comuni delle province di Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara.

Nel contesto del secondo scenario possibile, ossia il perdurare della situazione di fatto ed in assenza dell'aggiudicazione al gestore unico, si terrà conto dell'art. 23 bis del D.L. 112/2012: ASIU Spa che per il 2011 potrà continuare a gestire il servizio di igiene urbana, dal 2012 e fino alla scadenza del contratto di servizio, dovrà cedere almeno il 40% del capitale ad un socio privato.

La società ASIU Spa, come già detto, gestisce, oltre il servizio di igiene urbana, anche altre attività complementari e collaterali in materia di trattamento recupero e smaltimento di rifiuti speciali, non costituenti servizio pubblico. Nelle diverse prospettive future d'anzì delineate però, il cumulo e la promiscuità di altre attività in materia di rifiuti con il servizio pubblico di igiene ambientale, comporta una situazione gestionale non ottimale e certamente suscettibile di un profondo processo di razionalizzazione e miglioramento. Sia la partecipazione alla gara d'ambito per il servizio di igiene urbana, sia la prosecuzione dello stesso servizio, in assenza di gestore unico, attraverso la successiva cessione del 40%, impongono una netta separazione fra i due rami d'azienda.

Una ristrutturazione aziendale che separi il servizio di igiene ambientale dall'attività sui rifiuti speciali potrà rendere molto più efficienti le diverse attività e consentire il perseguimento delle due diverse finalità in modo ottimale. Dalla attuale società ASIU Spa allora si scorpora il ramo d'azienda che svolge il solo servizio di igiene ambientale costituendo una nuova società *ad hoc*. La società ASIU Spa svolgerà l'attività sui rifiuti speciali e manterrà la proprietà e la gestione degli impianti. Dal lato quantitativo, infatti, gli impianti nella loro promiscuità di utilizzo, sono e saranno destinati in modo rilevante alle attività sui rifiuti speciali. In quanto alla soggettività degli impegni e delle responsabilità, ASIU Spa risulta il soggetto attuatore dell'ampliamento del sito di smaltimento dei rifiuti; è il soggetto obbligato alla gestione dell'attuale discarica nella fase successiva alla chiusura, ormai prossima, ed è il soggetto gestore responsabile in generale di tutta l'impiantistica attuale.

La nuova società costituita per scorporo, potrà partecipare alla gara d'ambito attraverso lo strumento dell'ATI, o proseguirà il solo servizio di igiene urbana con unicità di *mission*.

Considerato che gli obblighi ed il contenuto del contratto di servizio saranno assunti dalla nuova società senza un'effettiva cessione di contratto a soggetti terzi;

Uditi gli interventi del Presidente di ASIU S.p.A., dei consiglieri Filacanapa, Molendi e dell'assessore Giuliani, interventi riportati nel verbale della seduta odierna;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore finanza e controllo;

Ritenuto di provvedere con urgenza per attuare nel più breve tempo possibile quanto deliberato;

Vista la votazione che segue:

Consiglieri presenti n. 18 Anselmi, Barsotti, Basso, Bonti, Braschi, Carrara,
Cioncoloni, Fabiani, Filacanapa, Gelichi, Iacopucci, Lenzi,
Meucci, Molendi, Rosalba, Sironi, Spagnesi, Capuano

Consiglieri votanti n. 18

Voti favorevoli n. 16 PD, IDV, GRUPPO MISTO

Voti contrari n. 2 Sironi, Meucci PDL

Dato atto che è entrato l'assessore Chiarei

DELIBERA

- Il sistema industriale e societario di ASIU Spa è riorganizzato attraverso la costituzione di una nuova società a responsabilità limitata, partecipata al 100% da ASIU Spa stessa.
- La nuova società è costituita per scorporo del ramo aziendale di ASIU Spa relativo al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. La società ASIU Spa svolgerà l'attività sui rifiuti speciali e manterrà la proprietà e la gestione degli impianti. La nuova società svolgerà solo il servizio di igiene urbana e potrà partecipare alla gara d'ambito attraverso lo strumento dell'ATI, o proseguirà il solo servizio di igiene urbana per conto dei Comuni della Val di Cornia e del Comune di Castagneto Carducci..
- Gli organi societari di ASIU Spa hanno pieno mandato di portare a compimento tutte le fasi procedurali necessarie.
- La bozza di statuto della nuova società è allegata alla presente.
- ASIU Spa, alla data del 22 agosto 2008, di cui comma 8 dell'articolo 23 D.Lgs 112/2008, svolgeva in affidamento diretto il servizio di igiene urbana secondo le caratteristiche dell'*"in house"* e pertanto ai sensi della stessa norma, la nuova società che ne rileva il ramo d'azienda, potrà continuare a svolgere il servizio anche per tutto l'anno 2011. Dopo aver costituito la nuova società, ASIU Spa potrà procedere alla pubblicazione del bando di gara di cui

all'articolo 23 bis L. 133/2008 per la scelta del socio privato a cui cedere il 40% del capitale della nuova società, entro il 31.12.2011.

- Gli obblighi ed il contenuto del contratto di servizio stipulato con il Comune per lo svolgimento del servizio di igiene urbana, saranno assunti dalla nuova società senza un'effettiva cessione di contratto a soggetti terzi, rimanendo lo stesso contratto nell'ambito del sistema industriale ed aziendale di ASIU Spa.

Con separata votazione che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 18 Anselmi, Barsotti, Basso, Bonti, Braschi, Carrara,
Cioncoloni, Fabiani, Filacanapa, Gelichi, Iacopucci,
Lenzi, Meucci, Molendi, Rosalba, Sironi, Spagnesi,
Capuano

Consiglieri votanti n. 18

Voti favorevoli n. 16 PD, IDV, GRUPPO MISTO

Voti contrari n. 2 Sironi, Meucci PDL

- La presente è dichiarata immediatamente eseguibile.

STATUTO DELLA "XXXX- SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA".

Art. 1 - Denominazione

Ai sensi degli artt. 113 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e 23 *bis* del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, è costituita una società a responsabilità limitata avente la denominazione sociale " ASIU - Società a responsabilità limitata"

La società è a prevalente partecipazione pubblica

L'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte degli Enti Locali soci, anche in via indiretta, è realizzata attraverso il presente statuto ed i contratti di servizio che regoleranno i rapporti tra la Società e i suoi soci.

Art. 2 - Sede

La società ha sede in Piombino all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede nel territorio nazionale, di istituire o di sopprimere sedi secondarie e di istituire o sopprimere unità locali operative.

Art. 3 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 4 - Oggetto

La società ha per oggetto l'esercizio in via diretta, della gestione ed erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 202 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nel bacino territoriale di competenza dei Comuni facenti parte della compagine sociale.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà svolgere le seguenti attività:

a) gestione dei rifiuti solidi urbani pericolosi e non pericolosi in tutte le categorie e fasi identificate dalle vigenti leggi;

b) gestione dei servizi di igiene urbana che pur facendo specifico riferimento a quanto previsto alla lettera a) siano comunque collegati o connessi a problematiche di salvaguardia di situazioni ambientali e igieniche;

c) gestione di servizi complementari a quelli di igiene urbana anche relativi alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria dalle varie forme di inquinamento;

d) gestione di servizi di igiene urbana nel complesso dell'attività di raccolta, stoccaggio, trasporto, trattamento, smaltimento, recupero e raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani interni ed esterni speciali pericolosi e non pericolosi, ivi compresa l'attività di spazzamento;

e) tutte le attività inerenti la definizione della proposta di tariffa di igiene ambientale (TIA), l'applicazione della tariffa e tutte le operazioni di invio e di riscossione;

f) studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad enti pubblici nel settore dei pubblici servizi formanti;

g) assistenza operativa alle autorità competenti ed esercizio, su loro delega, delle attività di monitoraggio ambientale;

j) svolgimento di ogni altra attività complementare e/o sussidiaria a quella di istituto.

La società, direttamente o tramite proprie controllate, potrà svolgere, se strumentali o comunque connesse ai servizi di cui sopra, ogni attività e/o servizio di interesse generale, quali, a titolo esemplificativo: la progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione di impianti di trattamento

e/o recupero di rifiuti urbani e speciali; la conduzione di mezzi di trasporto e autotrasporto; attività di ricerca, programmazione e promozione

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, previa approvazione dell'Assemblea straordinaria dei soci e purché ciò non rechi in alcun modo pregiudizio allo svolgimento delle attività di cui al primo comma del presente articolo, che debbono, comunque, rimanere prevalenti.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. La società potrà effettuare donazione di beni sociali siano essi mobili che immobili

La società potrà rilasciare fidejussioni, avalli e altre garanzie in genere, anche reali. Viene esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi professionali, Collegi e Ordini e ogni altra attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'art. 113 del D.L. 1 settembre 1993 n. 385.

Art. 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 6 - Capitale e quote

Il Capitale Sociale è pari Euro xxxxxxxx ed è diviso in numero xxxxx quote da Euro xx ciascuna.

Possono essere soci soggetti aventi natura sia pubblica che privata. I Comuni titolari dei servizi di igiene ambientale affidati *in house* alla società devono possedere, congiuntamente, una partecipazione, anche indiretta, almeno pari al 51% del capitale sociale

Art. 7 - Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni con delibera assunta dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme dell'articolo 25 (venticinque) del presente statuto.

Art. 8 - Finanziamenti

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 9 Trasferimento delle quote

Le quote sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate.

La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di quote.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi ed a causa di morte di quote.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa, previa esibizione del mandato fiduciario, agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Nell'ipotesi di trasferimento di quote per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le quote con effetto verso la società.

Le quote sono trasferibili liberamente solo a favore degli altri soci, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 ultimo comma

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle quote ai soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie quote dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle quote cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre sessanta giorni dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, della offerta di prelazione

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le quote offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante

La comunicazione dell'intenzione di trasferire le quote formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 (milletrecentoventisei) Codice Civile. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denuncia.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle quote offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente, qualora nessun socio intenda acquistare le quote offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente sarà libero di trasferire tutte le quote all'acquirente indicato nella comunicazione entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci

Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine su indicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle quote. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

Nel caso di vendita congiunta di quote da parte di più soci la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le quote poste in vendita.

Art. 10 Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) - la modifica dell'oggetto sociale, quando consiste in un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) - la trasformazione della società;
- c) - il trasferimento della sede sociale all'estero,
- d) la revoca dello stato di liquidazione,
- e) - la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) - le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) - la proroga del termine,
- h) - l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione della partecipazione.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle quote per le quali il diritto di recesso viene esercitato

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre i trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo

Per il rimborso della quota del socio che ha esercitato il diritto di recesso si applica quanto disposto dall'Articolo 2473 C.C.

Art. 11 Unico socio

Quando le quote risultano appartenere ad un solo socio o muta l'unico socio, l'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2362 (duemilatrecentosessantadue) Codice Civile, deve depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo ne deve depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti

Le dichiarazioni dell'organo amministrativo devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci devono indicare la data di tale iscrizione

Art. 12 Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Può essere convocata dagli amministratori della società, per sottoporre all'approvazione degli Enti locali soci gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della Società e dei servizi pubblici ad essa affidati

L'assemblea formula gli indirizzi vincolanti sulla gestione, sia ordinaria sia straordinaria, la cui attuazione è oggetto di apposita relazione infrannuale che il Consiglio di Amministrazione è tenuto a sottoporre alla stessa Assemblea

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) - l'approvazione del bilancio
- b) - la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) - la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- d) - la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea autorizza inoltre in via preventiva.

- i budget di esercizio, i piani degli investimenti e/o i piani industriali, il programma annuale o pluriennale delle attività di servizio, il programma pluriennale di investimenti, di manutenzione e di attuazione delle infrastrutture strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- l'acquisizione e dismissione di beni immobili,
- la definizione di criteri per la determinazione delle tariffe applicabili alla comunità amministrata;
- l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni in Società; la cessione, il conferimento e/o lo scorporo di rami d'azienda,
- nomina, revoca, sostituzione e determinazione dei poteri dei liquidatori in deroga alla facoltà concessa agli amministratori dall'art. 2365 c.c.,
- nomina degli organi di vigilanza qualora la società adotti un modello organizzativo ai sensi del D.lgs 231/01.

Art. 13 Competenze dell'assemblea straordinaria

13.1 - Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) - le modifiche dello statuto;
- b) - la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) - l'emissione di prestiti obbligazionari di cui all'articolo 7 (sette) del presente statuto;
- d) - le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Art. 14 Convocazione dell'assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro *centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società*

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica,
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno,
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata, da spedirsi al domicilio risultante dal libro dei Soci, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Art. 15 Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 16 Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 17 Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Art. 18 Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda e ulteriore convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale.

Art. 19 Norme per il computo dei quorum

Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente.

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea, in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

Art. 20 Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati.

Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee, non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega

Se il socio ha conferito la delega ad un soggetto dotato di personalità giuridica, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa il soggetto giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

La stessa persona non può rappresentare più di venti soci

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, a membri dell'organo di controllo o a membri dell'organo amministrativo della società.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, a membri dell'organo di controllo o a membri dell'organo amministrativo delle società controllate

Art. 21 Presidente e segretario dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

il verbale deve indicare:

a) - la data dell'assemblea,

b) - l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (che può anche risultare da apposito allegato al verbale),

c) - le modalità e i risultati delle votazioni,

d) - l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti (che può anche risultare da apposito allegato al verbale),

e) - su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno

Art. 22 Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale dello svolgimento della stessa, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale

Art. 23 Modalità di voto

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Art. 24 Annullamento delle deliberazioni assembleari

L'azione di annullamento delle deliberazioni può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Art. 25 Competenza e poteri dell'organo amministrativo

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

Gli amministratori debbono richiedere la preventiva approvazione da parte della assemblea ordinaria delle seguenti operazioni:

- a) - cessione dell'unica azienda sociale;
- b) - assunzione di partecipazioni in altre società aventi oggetto non affine, il cui valore sia superiore al dieci per cento del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 26 Divieto di concorrenza

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 (duemilatrecentonovanta) Codice Civile.

Art. 27 Composizione dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri.

Il numero degli amministratori nominati dall'assemblea non può eccedere quello massimo stabilito dalla normativa che regola la composizione degli organi delle società partecipate dagli Enti Pubblici.

Art. 28 Poteri dell'organo amministrativo

All'amministratore unico od al consiglio di amministrazione sono conferiti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi quelli riservati per legge o dal presente statuto all'assemblea.

Art. 29 Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo, nel rispetto delle disposizioni del comma 729 dell'art. 1 della Legge 296/2006.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea o nell'atto costitutivo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea o nell'atto costitutivo, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore

Qualora il consiglio di amministrazione sia formato da due consiglieri, in caso di revoca o di dimissioni di uno dei due, si intenderà decaduto l'intero consiglio e dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea dei soci per procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo.

La revoca può essere deliberata anche in assenza di giusta causa e, in tal caso, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno, in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

Art. 30 Presidente del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i membri nominati dai Comuni un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Art. 31 Organi delegati

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 (duemilatrecentottantuno) Codice Civile, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381 (duemilatrecentottantuno), comma 4 (quattro) Codice Civile.

Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Art. 32 Delibere del consiglio di amministrazione

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente e dal collegio sindacale.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante qualsiasi mezzo che consenta il riscontro della ricezione compresi fax e posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno quarantotto ore.

Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Il consiglio può riunirsi e deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 23 (ventitré), comma 1 (uno) del presente statuto.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 33 Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione.

Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

Art. 34 Remunerazione degli amministratori

Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina, nel rispetto della normativa applicabile ai compensi delle società a partecipazione pubblica.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 35 Collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento e può esercitare il controllo contabile.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 (duemilatrecentonovantanove) Codice Civile. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 23 (ventitré), comma 1 (uno) del presente statuto.

La determinazione dei compensi spettanti ai componenti dell'organo sindacale avviene nel rispetto della normativa applicabile ai compensi delle società a partecipazione pubblica.

Art. 36 Convenzioni di gestione per i servizi affidati dalle autorità preposte in base alle normative di settore

La gestione dei servizi affidati alla Società, ai sensi dell'art. 4 del presente statuto, dalle Autorità preposte in base alle singole normative di settore, viene disciplinata mediante apposita convenzione stipulata dalla Società con le predette Autorità

Le Autorità di settore restano titolari di tutte le competenze stabilite dalle disposizioni di legge, statale e regionale, vigenti in materia di organizzazione, programmazione e controllo dei servizi affidati alla Società nonché della predisposizione dei programmi pluriennali degli interventi (ove previsti dalla legge) che la Società dovrà realizzare

Art. 37 Controllo sui servizi pubblici affidati

Ai fini dell'esercizio del controllo nei confronti della società da parte degli Enti Locali soci, gli organi sociali della Società, per quanto di rispettiva competenza sono tenuti ad inviare ai medesimi, al fine della relativa ratifica, il bilancio di esercizio, il piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico

E' consentito a ciascun Ente locale socio il diritto di domandare, sia nell'assemblea della Società sia al di fuori di essa, mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici da esso affidati alla Società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della Società stessa

Art. 38 Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria

Una commissione formata dai sindaci dei Comuni soci è chiamata ad esprimere un parere obbligatorio sul bilancio preventivo e consuntivo della società nonché su ogni altra spesa non preventivata attinente ai servizi oggetto della gestione associata.

Art. 39 Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto

- a) - per il decorso del termine,
- b) - per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie,
- c) - per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) - per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 (duemilaquattrocentoquarantasette) Codice Civile;
- e) - nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437 (duemilaquattrocentotrentasette) quater Codice Civile;
- f) - per deliberazione dell'assemblea;
- g) - per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando

- a) - il numero dei liquidatori;
- b) - in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) - a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 40 Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale dovrà essere risolta dall'autorità giudiziaria.



COMUNE DI PIOMBINO

Provincia di Livorno


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta di delibera di Consiglio Comunale N° 2010/356 del 03/12/2010

Oggetto: Ristrutturazione del sistema societario di ASIU SpA- Scorporo di ramo d'azienda

In relazione alla proposta di deliberazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, D.Lgs. del 18/8/2000 n° 267, il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole.

Piombino 03/12/2010


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Nicola Monteleone

